

Cugnasco, novembre 2022

## Disposizioni riguardanti la detenzione di cani

richiamata l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 17 febbraio 2010 (ultima modifica il 27.06.2016),  
che completa in particolare la Legge cantonale sui cani e il relativo Regolamento di applicazione,

a tutti i detentori di cani si ricordano le seguenti disposizioni:

**01** È vietato lasciare vagare i **cani incustoditi** su suolo pubblico, privato o aperto al pubblico transito. Tutti i cani devono essere tenuti al **guinzaglio**, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.  
(Art. 8 cpv. 1)

Il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale **non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o altri animali**.  
(Art. 8 cpv. 1)

**02**

**03** Il detentore è tenuto a **raccogliere immediatamente gli escrementi** lasciati dal proprio cane. A tale scopo bisogna essere sempre in possesso del **materiale necessario** e, laddove disponibili, si potrà fare uso dei **sacchetti** messi a disposizione dal Comune mediante gli appositi **distributori**.  
(Art. 9 cpv. 1 e 2)

Gli escrementi, debitamente chiusi nei **sacchetti**, devono essere **depositati nei cestini** o, in mancanza di essi, nei contenitori di raccolta rifiuti RSU.  
(Art. 9 cpv. 3)

**04**

Vedi cartina sul retro! ←

**05** Cani affetti da **malattie trasmissibili** a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.  
(Art. 9 cpv. 4)


**06** I detentori di cani sono tenuti a prendere i dovuti accorgimenti al fine di **evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato** (rumore, ordine pubblico, ...).  
(Art. 10 cpv. 1)

Devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento organico comunale riguardanti i **rumori molesti** (art.35 ROC) e la **quiete notturna** (art. 36 ROC). Quest'ultima va rispettata dalle ore 23.00 alle ore 07.00.  
(Art. 10 cpv. 2)

**07**


**08** Le **infrazioni** all'Ordinanza municipale sono **accertate e punite** dal Municipio, con multe fino a **Fr. 20'000.-** (art. 21 cpv. 1 della Legge sui cani), secondo le disposizioni del Titolo IV della Legge organica comunale. Sono riservate le infrazioni il cui perseguimento è di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale.  
(Art. 13)

**Si ringraziano tutti i possessori di cani che confidiamo riserveranno la massima attenzione a queste norme, nel rispetto di tutta la cittadinanza.**



- cestino completo
- cestino senza distributore
- solo distributore sacchetti

### Planimetria ubicazione punti di raccolta e distributori sacchetti



CUGNASCO-GERRA

